

## Consorzio per la Ricerca Sanitaria – CORIS

### Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

Approvato con Deliberazione dell'Assemblea del 21 febbraio 2020

#### Articolo 1

##### Composizione dell'Organismo di Vigilanza

In conformità a quanto previsto dall'art.6 del D.Lgs. 231/2001, l'Organismo di Vigilanza (di seguito "OdV") del Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS (di seguito "CORIS") costituito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 12.12.2017, opera come funzione interna al Consorzio, dotata di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo del CORIS.

L'organismo è costituito da un componente, scelto e nominato dal Consiglio di Amministrazione di CORIS tra persone in posizione autonoma e indipendente rispetto al Consorzio e dotate di professionalità ed esperienza idonee.

L'OdV monocratico resta in carica per un anno, con decorrenza, ordinariamente, dal 1° gennaio al 31 dicembre e l'incarico può essere rinnovato.

Le funzioni di OdV monocratico non sono in alcuna misura delegabili.

#### Articolo 2

##### Funzione e compiti dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- a) sull'effettività e sull'osservanza del Modello 231/2001 da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, dei Consulenti e dei Business Partner nella misura in cui è richiesta a ciascuno di loro;
- b) sull'efficacia e adeguatezza del Modello 231/2001 in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 (i Reati);
- c) sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative. A tal fine, all'OdV sono, altresì, affidati i compiti di:
  - supervisionare le procedure di controllo previste dal Modello;
  - condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili;
  - effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dal CORIS, soprattutto nell'ambito dei processi e delle attività a rischio reato (Processi e Attività Sensibili);
  - coordinarsi con il management aziendale per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermo restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare;
  - coordinarsi con il responsabile incaricato per la definizione dei programmi di formazione per il personale affinché siano pertinenti ai ruoli ed alle responsabilità del personale da formare e per la definizione del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi ai Dipendenti e agli Organi Sociali, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001;
  - monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello ed ove necessario contribuire a predisporre la documentazione interna necessaria al fine del

- funzionamento del Modello, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione;
  - coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dal management;
- d) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre il CORIS al rischio di commissione di uno dei Reati;
- e) sui rapporti con i Consulenti e con i Business Partner che operano per conto del CORIS nell'ambito di Operazioni Sensibili;
- f) sulle operazioni straordinarie del CORIS:
- interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative;
  - coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per valutare le esigenze di aggiornamento del Modello;
  - attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate, per acquisire ulteriori elementi di indagine (es. per l'esame dei contratti che deviano nella forma e nel contenuto rispetto alle clausole standard dirette a garantire il CORIS dal rischio di coinvolgimento nella commissione dei Reati, per l'applicazione di sanzioni disciplinari, ecc.);
  - proporre al management le opportune integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita), già presenti nel CORIS, per introdurre alcuni accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

### **Articolo 3**

#### **Pianificazione delle attività**

L'OdV, nella pianificazione delle proprie attività, definisce di volta in volta, in totale autonomia, i criteri di selezione ed i programmi di verifica relativamente alle operazioni e/o ai processi da analizzare, per quelle attività e/o aree cosiddette "a rischio reato". Tale pianificazione dovrà essere documentata da apposito verbale. In presenza di figure professionali esterne a cui l'OdV può ricorrere, sarà cura dell'Organismo comunicare la natura, gli obiettivi e le metodologie di verifica da utilizzare per svolgere il mandato loro attribuito dal Consiglio di Amministrazione.

Qualora l'OdV venga in possesso di informazioni pertinenti alle proprie funzioni che possano richiedere lo svolgimento di verifiche suppletive rispetto a quelle previste nella normale attività, o comunque ritenga utile l'effettuazione di una determinata indagine, i criteri e le procedure di esame di quel determinato evento devono essere concordati collegialmente e devono essere documentati in apposito verbale.

L'OdV, al fine di poter assolvere in modo esaustivo ai propri compiti:

- dispone di mezzi finanziari adeguati allo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo previste dal Modello;
- è dotato di poteri di richiesta ed acquisizione di dati, documenti e informazioni da e verso ogni livello e settore del CORIS;
- è dotato di poteri di indagine, ispezione e accertamento dei comportamenti (anche mediante interrogazione del personale con garanzia di segretezza e anonimato), nonché di proposta di

eventuali sanzioni a carico dei soggetti che non abbiano rispettato le prescrizioni contenute nel Modello.

#### **Articolo 4**

##### **Compito di informazione degli organi sociali**

L'OdV riferisce, in merito all'attuazione del modello ed al suo sviluppo:

- su base continuativa alla Direzione del CORIS;
- al Consiglio di Amministrazione almeno annualmente, sullo stato di attuazione del Modello, evidenziando le attività di verifica e di controllo compiute, l'esito di dette attività, le eventuali lacune del Modello emerse, i suggerimenti per le eventuali azioni da intraprendere.

L'OdV potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta ritenga opportuno un esame o un intervento di siffatto organo in materie inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello.

L'OdV potrà, a sua volta, essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione e dagli altri Organi Sociali per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello.

#### **Articolo 5**

##### **Autonomia di spesa**

L'OdV, per ogni esercizio solare, richiede un budget di spesa per l'esecuzione della propria attività che deve essere deliberato, insieme al consuntivo delle spese dell'anno precedente, dal Consiglio di Amministrazione del CORIS.

L'OdV delibera in autonomia e indipendenza le spese da effettuarsi nei limiti del budget approvato e rimanda a chi dotato dei poteri di firma nel CORIS per sottoscrivere i relativi impegni.

In caso di richiesta di spese eccedenti il budget approvato, l'OdV dovrà essere autorizzato dall'Amministratore Delegato del CORIS nei limiti delle sue deleghe o direttamente dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 6**

##### **Raccolta e conservazione delle informazioni**

Tutte la documentazione concernente l'attività svolta dall'OdV (segnalazioni, informative, ispezioni, accertamenti, relazioni etc.) è conservata per un periodo di almeno 10 anni (fatti salvi eventuali ulteriori obblighi di conservazione previsti da specifiche norme) in apposito archivio (cartaceo e/o informatico), il cui accesso è consentito esclusivamente all'OdV.

#### **Articolo 7**

##### **Cause di rinuncia**

Nel caso in cui l'OdV monocratico intenda rinunciare all'incarico deve darne motivata comunicazione al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 8**

##### **Revoca dell'Organismo di Vigilanza**

La revoca dell'OdV è un atto del Consiglio di Amministrazione del CORIS.